



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

ORIGINALE

N°33
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025. I.E.
----------------	---

Oggi **trenta** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **18:30**, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Pegolo Michele	Presente	Mazzon Susanna	Presente
Feltrin Alessandro	Presente	Diana Ermano	Presente
Landa Antonino	Presente	Del Tedesco Adriana	Presente
Poles Florinda	Presente	Filipetto Anna	Presente
Taiariol Antonio	Presente	Poletto Andrea	Assente
Piccin Patrizia	Presente	Santin Graziella	Presente
Re Tiziano	Presente	Sfalcin Valeria	Presente
Favro Ursula	Presente	Bertossi Paolo	Presente
Gubulin Roberto	Presente	Chiarotto Sonia	Presente
Ros Luca	Presente	Peruch Claudio	Presente
Della Schiava Luca	Presente		

Presenti 20 Assenti 1

Assessori esterni:

Baviera Elisa	Presente
Centis Cristina	Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025. I.E.
----------------	---

PREMESSE

“PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR-2”;
- Le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni” approvate dal MEF in data 10.02.2025 hanno precisato che detta previsione normativa (“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”) non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale;
- le deliberazioni ARERA n. 389 del 03/08/2023 e n. 7/2024/R/rif del 23/01/2024 hanno approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRECISATO che detto Ente è stato costituito con Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 ed ha assunto la denominazione di "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (AUSIR);

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 23.04.2024 e i relativi allegati, con la quale l'Assemblea regionale d'Ambito (AUSIR) ha provveduto a validare ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF

e s.m.i. i piani economico - finanziari aggiornati per il biennio 2024 -2025 di competenza del Gestore (Ambiente Servizi S.p.A.), fra i quali anche quello relativo al Comune di Fontanafredda;

ESAMINATO dunque il Piano Finanziario 2025 del servizio di gestione dei rifiuti relativi al Comune di Fontanafredda, allegato A) alla presente deliberazione, che espone, tenuto conto del limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, un importo complessivo di € 1.678.204,00 suddiviso in quota variabile per € 1.064.531,00 e quota fissa per € 613.673,00;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2025, dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate di cui all'art. 1.4 della determinazione di Arera n. 2/DRIF/2021 (contributo MIUR, entrate conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, etc..) e dunque i costi complessivi da finanziare mediante tariffa, al netto delle suddette componenti, risultano pari ad € 1.668.069,13 di cui € 1.064.531,00 di quota variabile ed € 603.538,13 di quota fissa;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 29.05.2023;

RICORDATO che:

- le tariffe determinate per fasce d'utenza, vengono suddivise in parte fissa, sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche il coefficiente K_a , è moltiplicato per il totale della superficie degli immobili occupati da un certo numero di persone, con lo scopo di effettuare un adattamento di tali superfici al numero di componenti tenendo conto del fatto che maggiore è il numero di occupanti, maggiore è la potenziale quantità di rifiuto prodotto in quella superficie. I coefficienti K_a sono indicati nella tabella 1a allegata al D.P.R. 158/1999; Il coefficiente K_b è il coefficiente che determina la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, serve a rendere proporzionale al numero dei suoi componenti la potenziale produttività di rifiuto per nucleo familiare. Agli Enti è consentito determinare i coefficienti K_b all'interno di un range di valori minimi e massimi, indicati nella tabella 1b allegata al D.P.R. 158/1999;
- i coefficienti K_c tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività e sono da intendersi come parametri di rapporto tra le varie categorie. Incidono nell'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche; mentre i coefficienti K_d sono i coefficienti di produzione di rifiuto, in kg per mq di superficie tassabile, e vengono utilizzati per la determinazione della parte variabile della tariffa. Il valore dei coefficienti può essere liberamente attribuito dall'Ente all'interno di un intervallo di valori limite riportati nelle tabelle 3a e 4a allegata al D.P.R. 158/1999, elaborati per aree geografiche tra i Comuni con più di 5.000 abitanti, tenendo eventualmente conto di quanto previsto all'art. 1 comma 652 della legge di Stabilità per il 2014;

VISTO, come dettagliato negli allegati, che la copertura della quota variabile e fissa del Piano Finanziario graverà, nel rispetto dei limiti minimi/massimi delle tabelle 2,3 e 4 del DPR 158/99, in percentuale del:

- 76 % a carico delle utenze domestiche;
- 24 % a carico delle utenze non domestiche:

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 22 c. 4 del regolamento TARI, la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160;

RITENUTO altresì di stabilire ai sensi dell'art. 33 del regolamento TARI le seguenti scadenze di pagamento della TARI relative all'anno 2025:

- 1^a rata – 30 novembre 2025;
- 2^a rata – 31 marzo 2026;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno..”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte

della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- la nota prot. n.131326 del 14.02.2025 della Direzione Centrale Finanze del Friuli Venezia Giulia, che conferma anche per l'anno 2025 la misura del TEFA nel 4 per cento;

RICORDATO altresì che:

- con la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, attuativa del comma 7 dell'art. 2 della Legge n. 60/2022 (c.d. legge "salvamar"), a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
 - UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;
- con la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01 aprile 2025, è stato modificato l'Allegato A alla suddetta deliberazione 386/2023/R/RIF prevedendo l'istituzione, a decorrere dall'1 gennaio 2025, della ulteriore componente perequativa unitaria UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, e che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”;

PRECISATO quanto segue:

- l'art.1 comma 660 della L. 147/2013 prevede che il Comune possa deliberare *“ulteriori riduzioni ed esenzioni”* rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659) [...] che devono ovviamente sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. Si tratta quindi di *“riduzioni atipiche (definite dal Mef nelle Linee Guida per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del 2013)”* di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti;
- circa la modalità di copertura delle *“riduzioni atipiche”*, la stessa norma è sufficientemente esplicita nel dire che *“può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;
- per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe. Al riguardo, non sembra essere di ostacolo la previsione contenuta nel comma 660 della legge n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997; le agevolazioni in questione sono infatti riduzioni tariffarie *“episodiche”*, da ricondurre all'imprevista situazione di crisi, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni *“stabili”*, destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta;

PRESO ATTO altresì di quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del vigente regolamento TARI;

DATO ATTO che via Pastrengo e viale Grigoletti sono interessate da diversi mesi dal cantiere per i lavori di riqualificazione della Piazza di Fontanafredda per come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 68 del 29.05.2023 di approvazione del progetto e successivi atti tecnici correlati;

PRECISATO che le attività commerciali che hanno una sede aperta ubicata in queste vie sono state pesantemente colpite dalla presenza del cantiere che, limitando fortemente la possibilità di parcheggio, ha sensibilmente ridotto l'accesso alle stesse da parte dei clienti;

RITENUTO pertanto opportuno, considerata la situazione suesposta, procedere ad individuare una riduzione della quota variabile della TARI per le attività commerciali che hanno una sede aperta al pubblico nella zona interessata dai lavori di riqualificazione della Piazza prevedendone l'azzeramento;

DATO ATTO che la riduzione concessa ammonta a complessivi euro 2.865,00 e la stessa sarà finanziata con fondi propri di bilancio;

ACCERTATO che in relazione alla presente deliberazione non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241, con conseguente obbligo di astensione;

TUTTO CIÒ premesso e considerato;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

ACQUISITI i seguenti prescritti pareri:

- di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, dello Statuto comunale;

SI PROPONE

per le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto del Piano Finanziario 2025 allegato A) alla presente deliberazione, aggiornato e validati da AUSIR con deliberazione n. 11 del 23.04.2024;
2. di dare atto che ai fini della manovra tariffaria 2025, i costi del servizio rifiuti risultanti dal PEF 2025 sono complessivamente di € 1.678.204,00 suddivisi in quota variabile per € 1.064.531,00 e quota fissa per € 613.673,00;
3. di dare atto che i suddetti costi al netto delle detrazioni di cui all'art. 1.4 det. Arera 2/DRIF/2021, da coprire con tariffa sono pari ad € 1.668.069,13 di cui € 1.064.531,00 di quota variabile ed € 603.538,13 di quota fissa;
4. di approvare per l'anno 2025 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui agli allegati B) e C) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che con le suddette tariffe è assicurata la copertura integrale della quota variabile e fissa del Piano Finanziario 2025 di cui al punto 4;
6. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 nella misura del 4% stabilita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, giusta nota prot. n. 131326 del 14.02.2025;
7. di precisare che verranno anche per il 2025 concesse le riduzioni/esenzioni secondo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento TARI vigente a favore di utenti in particolari condizioni di disagio, su

segnalazione tramite relazione del Servizio Sociale e che le stesse saranno finanziate con fondi propri di bilancio;

8. di precisare altresì che verrà concessa una riduzione fino all'azzeramento della quota variabile alle utenze non domestiche/attività commerciali che hanno la sede della propria attività aperta al pubblico nelle vie interessate dal cantiere relativo ai lavori di riqualificazione della Piazza di Fontanafredda per complessivi euro 2.865,00 che sarà finanziata con fondi propri di bilancio;
9. di dare atto altresì che a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, come integrata con deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01 aprile 2025, si applicano le seguenti componenti perequative:
 - UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
 - UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;
 - UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza per anno, e che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
10. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relativa all'anno 2025:
 - 1^ rata – 30 novembre 2025;
 - 2^ rata – 31 marzo 2026;
11. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
12. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2025 ad AUSIR, al fine di consentirle di adempiere a quanto stabilito dall'art. 8, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, come aggiornata con deliberazione n. 7/2024/R/rif;
13. stante l'urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l'immediata eseguibilità ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Allegati: - PEF 2025;

- Tariffe utenze domestiche;
- Tariffe utenze non domestiche.

Il Sindaco dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione e cede la parola all'Assessore Baviera, che procede all'illustrazione dell'argomento.

Dopodiché viene aperto il dibattito.

Gli interventi vengono integralmente trascritti ai sensi dell'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

In assenza di altri interventi la proposta viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione

Consiglieri presenti n. 20
Con voti favorevoli n. 13
Contrari n. 3 (Bertossi, Chiarotto, Peruch)
Astenuti n. 4 (Del Tedesco, Filipetto, Santin, Sfalcin)
Voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con apposita e separata votazione

Consiglieri presenti n. 20
Con voti favorevoli n. 13
Contrari n. 3 (Bertossi, Chiarotto, Peruch)
Astenuti n. 4 (Del Tedesco, Filipetto, Santin, Sfalcin)
Voti espressi per alzata di mano,

Delibera

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025. I.E.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.